

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE 2003

Presidenza del vice presidente CASTELLANI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE:	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
* DE PETRIS (<i>Verdi-U</i>)	6
* EUFEMI (<i>UDC</i>)	7
MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>	3, 5, 6
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00842, presentata dal sottoscritto.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Occorre preliminarmente rappresentare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 dicembre 2002, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria, in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti agli eventi sismici verificatisi il 26 settembre 1997.

Da notizie assunte presso il Dipartimento della protezione civile, si è appreso che la necessità di adottare tale provvedimento è sorta nella considerazione che, essendo tuttora in corso gli interventi finalizzati all'opera di ricostruzione, l'emergenza non poteva ritenersi ancora conclusa.

Pertanto, si è ritenuto di dover concedere un ulteriore anno di proroga in modo da permettere, in questo lasso di tempo, il completamento dei lavori disposti sugli edifici distrutti o gravemente danneggiati dal sisma e, soprattutto, al fine di garantire la continuità e la sistematicità delle iniziative intraprese dalle amministrazioni locali volte a concludere definitivamente la fase dell'emergenza, onde consentire il ritorno della popolazione, duramente colpita dall'evento calamitoso, ad un contesto di normalità.

Per quanto riguarda, in particolare, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, la stessa era stata disposta con l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, emanata nell'immediatezza dell'evento e, poi, prorogata annualmente attraverso l'emanazione di successive ordinanze. Detta sospensione, come ha evidenziato il predetto Dipartimento, aveva cessato di avere efficacia con l'ordinanza n. 3168 del 2001, che fissava come termine ultimo di proroga il 31 dicembre 2002, non avendo rappresentato le amministrazioni regionali interessate l'esigenza di differire tale termine.

Tuttavia, a seguito della proroga dello stato di emergenza, disposta fino al 31 dicembre 2003 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, il Senato, nella seduta del 20 dicembre 2002, ha approvato ordini del giorno con i quali si impegna il Governo a disporre il differimento dei termini di sospensione dei contributi.

Peraltro, nella considerazione che l'assenza di un rinvio ai fini della restituzione delle somme in questione avrebbe comportato un eccessivo aggravio per i cittadini e per le imprese, è stato predisposto un apposito provvedimento, previa intesa con le regioni Umbria e Marche.

Infatti, con l'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, è stato disposto il recupero, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali non corrisposti per effetto delle sospensioni dei termini di cui alle precedenti ordinanze.

Tale riscossione avverrà mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa e, comunque, gli importi già erogati alla data di pubblicazione dell'ordinanza non sono ripetibili.

Inoltre, con apposito provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze – da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) – in corso di predisposizione, verrà stabilita la decorrenza del recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte con precedenti ordinanze, nonché la relativa modalità di riscossione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'invio di lettere di accertamento da parte dell'Ufficio delle entrate di Perugia ai contribuenti residenti nel territorio del comune di Massa Martana, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che ciò è avvenuto ai fini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del terremoto del 12 maggio 1997, sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale del 6 novembre 1998, modificato dal decreto del 31 marzo 1999. Tale provvedimento ha stabilito, tra l'altro, la ripresa della riscossione delle imposte non versate per effetto della sospensione concessa a seguito degli eventi sismici nei confronti dei soggetti che, alla data del 12 maggio 1997, avevano il domicilio fiscale nel comune di Massa Martana.

Ciò è avvenuto con l'invio ai contribuenti interessati di avvisi bonari contenenti l'indicazione degli importi da versare relativi alle imposte dovute, oltre a quelli riferibili ad interessi e sanzioni, che sono stati già oggetto di provvedimento di sgravio.

Come è noto, infatti, per la concessione di una proroga dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari è necessario prorogare lo stato di emergenza per il territorio interessato.

Infine, per quanto concerne la possibilità, per i soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, di definire in maniera automatica, ai fini tributari, le proprie posizioni, analogamente a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2003 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato alcune province della regione Sicilia, tale richiesta non potrà che essere valutata nell'ambito di eventuali iniziative di carattere generale da assumersi in tutti i casi di eventi calamitosi.

PRESIDENTE. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta, giacché l'ordinanza è stata effettivamente emanata in data 21 febbraio 2002. Debbo però lamentare l'evasività di tale risposta per quanto riguarda l'aspetto della discriminazione attuata verso i cittadini marchigiani e umbri con l'articolo 9, comma 17, della legge finanziaria per il 2003, aspetto che auspico venga al più presto superato.

Segue l'interrogazione 3-00884, presentata dalla senatrice De Petris.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* L'articolo 92 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), come è noto, prevede l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti, oltre che dal canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni, a favore dei centri sociali per anziani gestiti dai soggetti elencati dallo stesso articolo di legge.

L'articolo indica, in particolare, i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti per beneficiare dell'agevolazione fiscale, e cioè:

- deve trattarsi di centri sociali per anziani gestiti da Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrano nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e in particolare siano volte alla socializzazione e all'integrazione delle persone anziane;
- l'attività di intrattenimento deve essere svolta occasionalmente.

Ciò posto, la Direzione Generale Servizi Erariali della Società Italiana Autori ed Editori ha precisato che l'unico quesito sul quale essa si è pronunciata in materia è stato posto dal centro sociale per anziani di Velletri. In occasione della risposta fornita in data 6 marzo 2003, la predetta Direzione Generale ha negato l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per la mancanza nel caso specifico del requisito prescritto della occasionalità dell'attività di intrattenimento, e ciò perché, come riferito dallo stesso centro sociale per anziani, detta attività avrebbe dovuto essere svolta «almeno tre volte alla settimana».

La mancanza del requisito oggettivo per beneficiare dell'esenzione fiscale, come espressamente richiesto dall'articolo 92 della legge finanziaria per il 2003, ha precluso pertanto ogni ulteriore indagine da parte della SIAE sui requisiti soggettivi fissati dallo stesso articolo.

Per quanto concerne la possibilità di emanare un atto esplicativo che garantisca la corretta applicazione della norma in esame, l'Agenzia delle entrate, nel precisare che i requisiti oggettivi e soggettivi cui è subordinato il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti già risultano indicati in modo sufficientemente chiaro nella norma, ha tuttavia fatto presente che, al fine di evitare possibili errate applicazioni, provvederà comunque a fornire agli uffici locali le indicazioni necessarie sulle condizioni di applicabilità della norma.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Mi ritengo moderatamente soddisfatta, ma desidero fare una precisazione. Ho con me una lettera indirizzata al centro sociale per anziani di Velletri e inviata dalla sede provinciale della SIAE di Ancona come risposta all'Associazione nazionale dei centri sociali per anziani. In tale lettera si nega che il riferimento all'imposta relativa agli intrattenimenti, di cui all'articolo 92 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, faccia esplicito riferimento alla SIAE. La questione quindi è un po' diversa, ma poiché il Sottosegretario ha specificato che vi sarà una nota di precisazione, confido in una futura composizione del problema.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00909, presentata dal senatore Eufemi.

MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, stabilisce lo sgravio dell'imposta per le cessioni di beni di importo complessivo superiore a 300.000 delle vecchie lire, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate nei confronti di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea. L'agevolazione è vincolata all'uscita dei beni dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione, nonché alla restituzione al cedente, entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, dell'esemplare della fattura (o di un documento sostitutivo) consegnata al cessionario, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

A tal fine sono previste due distinte procedure. Infatti, il primo comma del citato articolo 38-*quater* prevede l'emissione della fattura da parte del cedente senza addebito di imposta, con obbligo di procedere alle opportune rettifiche qualora non vengano rispettati i termini indicati per l'esportazione dei beni e per la restituzione del documento debitamente vistato dall'ufficio doganale di uscita.

Il secondo comma, invece, consente all'operatore nazionale di emettere fattura con addebito di imposta, con obbligo di restituzione dell'IVA addebitata al cessionario al ricevimento dell'esemplare della fattura vistata in dogana. In tal caso il cedente è tenuto a procedere alle necessarie variazioni nelle proprie scritture contabili.

Ciò posto, relativamente alla richiesta di puntuali indicazioni agli operatori del settore sugli adempimenti previsti dalla normativa IVA, è opportuno precisare che l'amministrazione finanziaria si è espressa in più occasioni, attraverso l'emanazione di circolari e risoluzioni, su problematiche attinenti il regime tributario previsto dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si ricordano, in proposito, tra le altre, la risoluzione n. 186 del 22 novembre 2001, con la quale sono state fornite delucidazioni in ordine alla contabilizzazione in dichiarazione delle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, e la risoluzione n. 168

del 9 novembre 2000 con la quale, nel rispondere a taluni quesiti posti da una società operante nel settore dell'intermediazione finanziaria, è stato chiarito il trattamento tributario applicabile ai fini IVA ad alcune procedure applicative del citato articolo 38-*quater*.

In quest'ultima risoluzione, in particolare, sono state evidenziate alcune pratiche ritenute elusive, ed è stato precisato che un'artificiosa ricostruzione dei rapporti contrattuali tra la società di intermediazione e il negoziante non costituisce titolo per ottenere il trattamento di non imponibilità ai fini IVA.

Sul fronte dei controlli si ricorda che, per espressa disposizione di legge, il rimborso del credito IVA è subordinato alla circostanza che il turista extracomunitario faccia pervenire l'esemplare della fattura, vistato dall'ufficio doganale, entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione. Tale norma risponde alla *ratio* di collegare la detassazione dell'operazione di acquisto all'effettiva uscita dei beni dal territorio doganale comunitario. E, in effetti, gli uffici doganali verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi e la corrispondenza del bene descritto in fattura con quello esibito e appongono sulle fatture d'acquisto il visto comprovante l'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente che da un'indagine effettuata presso i propri Comandi regionali al fine di acquisire informazioni sull'entità dei controlli compiuti nel settore, è emerso che nel corso di una verifica fiscale a carattere parziale sono state individuate fatture recanti in calce l'indicazione di «merce destinata all'esportazione fuori della CEE e pertanto non imponibile IVA – articolo 38-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972» in quantità palesemente sproporzionata rispetto alla tipologia della merce e questo ha determinato il recupero della relativa IVA dovuta.

Infine, relativamente alla programmazione dei controlli nei confronti di intermediari poco scrupolosi, si assicura che, opportunamente, si provvederà a sensibilizzare gli uffici competenti affinché vengano intensificate le misure intese a contrastare eventuali abusi che potrebbero verificarsi nel settore.

EUFEMI (CDU). Mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo all'atto di sindacato ispettivo riguardante i rimborsi dell'IVA sugli acquisti effettuati nel territorio doganale dell'Unione Europea da parte di cittadini appartenenti a Paesi terzi. In effetti, a fronte di un fenomeno che riguarda centinaia di migliaia di acquisti e interessa moltissimi operatori commerciali italiani, si rendeva necessario che le autorità competenti ponessero una più vigile attenzione per evitare che in questi rilevanti affari potessero essere coinvolti poco scrupolosi intermediari cui è affidato il compito di agevolare le operazioni di rimborso dell'IVA a cittadini stranieri che abbiano effettuato acquisti nell'Unione Europea. Purtroppo, devo rilevare che alcune di queste società intermediarie non presentano requisiti di affidabilità e alcune di esse hanno proposto offerte ai potenziali clienti documentalmente *contra legem*. Il fatto che

tale deviante fenomeno assuma caratteristiche sempre più preoccupanti è dimostrato non solo dalle verifiche effettuate dagli organi di polizia tributaria (conclusesi con positivi effetti), ma anche dall'attenzione posta al fenomeno dal SECIT, che non solo ha direttamente esercitato controlli, ma ha anche fornito indicazioni di carattere generale agli organi dell'amministrazione finanziaria al fine di una più rigorosa tutela degli interessi erariali. Ritengo che sarebbe quindi necessario stabilire, con urgenza, rigorose procedure che devono essere seguite dagli intermediari finanziari – quindi, un atto di indirizzo ben preciso – esaminando preliminarmente le proposte che tali società, spesso con grande spregiudicatezza, offrono agli operatori del settore.

Il problema, onorevole Sottosegretario, è la necessità di non sottovalutare gli effetti positivi che deriverebbero da una soluzione del problema, vale a dire un indubbio vantaggio sul piano delle entrate e, al tempo stesso, la soluzione di una serie di situazioni lesive della normativa vigente.

La situazione è estremamente delicata. Riscontriamo queste anomalie nelle procedure sull'applicazione del *bonus* da parte di queste società, che si ritengono esenti per la loro attività di intermediari finanziari, e nel fatto che il controllo dei passaporti, specialmente di turisti giapponesi, i cui documenti vengono spesso trattenuti dai *tour operators*, non avviene in modo rigoroso.

È invece opportuno che tale beneficio venga concesso soltanto quando si verificano effettivamente i presupposti previsti dalla normativa vigente per la sua concessione e, quindi, in termini estremamente rigorosi.

Mi auguro pertanto che il Sottosegretario possa fornire agli uffici competenti le indicazioni necessarie affinché il fenomeno possa essere ricondotto entro i margini della legalità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CASTELLANI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nonostante due ordini del giorno del Parlamento con i quali si chiedeva la proroga della restituzione, per le zone terremotate di Umbria e Marche, delle imposte e dei contributi a suo tempo sospesi non si è avuto ancora alcun provvedimento del Governo di accoglimento di questa richiesta, anzi c'è stata l'aggravante per il territorio del Comune di Massa Martana della richiesta di pagamento dei tributi sospesi per il 1998 in un'unica rata e con l'aggiunta delle sanzioni pecuniarie e degli interessi;

tutto questo avviene mentre il Governo con l'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha concesso il pagamento, ridotto del 90%, dei tributi e contributi sospesi per i territori della Regione Sicilia (Catania, Ragusa e Siracusa) colpiti dal sisma dell'anno 1990;

nella considerazione che i contribuenti italiani a qualunque regione appartengano dovrebbero essere considerati allo stesso modo e con assoluta equità,

si chiede di conoscere:

per quali motivi non si sia dato seguito agli ordini del giorno sopra richiamati, accettati dal Governo come raccomandazioni, con l'emana- zione di una nuova ordinanza che proroghi la restituzione dei tributi e contributi sospesi tenuto conto della mancata ultimazione della ricostru- zione dei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti dal sisma del settem- bre 1997;

se si intenda subito far revocare le lettere di accertamento inviate dall'Ufficio delle Entrate di Perugia ai contribuenti di Massa Martana ai quali è stata richiesta la restituzione, in un'unica rata e con penali e inte- ressi, delle imposte sospese nel 1998;

se non si ritenga opportuno, per evidenti ragioni di equità, emanare per i contribuenti dell'Umbria e delle Marche, colpiti dal sisma del 1997, analogo provvedimento che preveda l'abbattimento al 10% dei tributi e contributi sospesi come previsto nella finanziaria 2003 per i contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

(3-00842)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 92 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria 2003, prevede l'esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento alla RAI-TV e l'esonero dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 640/72 a favore dei centri sociali per anziani di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;

la direzione generale della S.I.A.E., in una lettera, inviata all'Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani e Orti, sembrerebbe non voler riconoscere l'esonero dal pagamento S.I.A.E. come imposta sugli intrattenimenti, come previsto dall'articolo 92 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal decreto del Presidente della Repubblica 640/72 e successive modificazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di provvedere nel più breve tempo possibile ad intervenire presso la Società Italiana degli Autori ed Editori affinché venga applicata la norma approvata nella legge finanziaria 2003, n. 289 del 27 dicembre 2002, nel rispetto dei suoi contenuti legislativi;

se non ritenga di provvedere ad emanare un atto esplicativo al fine di garantire, così come stabilito dalla legge finanziaria 2003, l'esonero dall'imposta sugli intrattenimenti e S.I.A.E. come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 640/72 e successive modificazioni al fine di assicurare in favore dei centri sociali per anziani la fruizione delle agevolazioni fiscali approvate con la legge finanziaria 2003 con un consenso unanime dell'Aula del Senato al momento dell'approvazione della norma in oggetto.

(3-00884)

EUFEMI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la legislazione europea e la legislazione nazionale in materia di cifra d'affari consente la detassazione dell'IVA dei prodotti acquistati da soggetti stranieri e da questi trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell'Unione europea;

queste operazioni sono sottoposte ad una serie di adempimenti e controlli proprio per evitare abusi e distorsioni in un settore che per l'entità del beneficio recato si presta ad azioni speculative che sono state più volte rilevate sia in sede di studi di settore sia in operazioni di polizia tributaria;

in questo settore, allo scopo dichiarato di agevolare la applicazione della normativa, sono intervenuti intermediari finanziari che consentono da una parte l'immediato pagamento dell'IVA all'atto dell'acquisto e dall'altra di garantire l'amministrazione finanziaria per l'esatto adempimento fiscale;

tali intermediari hanno più volte sottoposto all'esame della Agenzia delle Entrate alcuni quesiti che riguardano in particolare sia la configurazione della loro attività quali intermediari finanziari sia gli adempi-

menti formali (passaporto, visto doganale di ingresso nel paese extracomunitario di destinazione) da espletarsi per la verifica dei presupposti in base ai quali viene concesso il beneficio;

sono stati rilevati abusi da parte di alcune società intermediarie del settore che senza averne spesso i requisiti si sono frapposti in un mercato che interessa cifre molto consistenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per fornire a tutti gli operatori (commercianti, intermediari) univoche e chiare indicazioni sugli adempimenti previsti dalla normativa IVA;

quali controlli siano stati finora effettuati o siano in programmazione soprattutto nei confronti di intermediari poco scrupolosi e quali risultati si siano conseguiti anche al fine del recupero dell'IVA indebitamente rimborsata.

(3-00909)

